LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE "CIARDO PELLEGRINO"



Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 -73100 Lecce Succursale Viale Michele De Pietro, n. 12 -73100 Lecce Codice meccanografico LESL03000R C.F. 93126450753 tel. 0832.352431



e-mail: lesl03000r@istruzione.it pec: lesl03000r@pec.istruzione.it sito web: www.liceociardopellegrinolecce.edu.it

Circ. n.44 Lecce, 04/10/2022

Ai docenti Al personale ATA Alle famiglie e studenti Al DSGA Al sito web Al Registro Elettronico

Oggetto: Riammissione alla frequenza dopo malattia – certificati medici

Si fa riferimento alla nota del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia, emanata in data 29.09. 2022, concernente le modalità di riammissione a scuola dopo periodo di malattia.

Con la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 al 31.03.2022, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 recante 'Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico'.

Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica per malattia (anche superiore a cinque giorni) non sono richiesti certificati medici.

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia <u>l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:</u>

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) certificati da presentare in altre regioni.

Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione. È importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività. Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza. I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di contagiosità della stessa, ma possono differire da studente a studente, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano clinico. È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente guarito.

Resta ovvio, ma è opportuno richiamarlo in questa sede, che per la riammissione a scuola dopo assenze da infezione Sars-Cov-2 permane l'obbligo di presentazione di esito negativo di test antigenico, eseguito dopo almeno 5 giorni di isolamento, come prescritto dal provvedimento della ASL.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Tiziana Paola Rucco Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93